

Rassegna Stampa

di Giovedì 18 settembre 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
9	Il Sole 24 Ore	18/09/2025	<i>Soprintendenze, meno poteri sui piccoli lavori ma no al silenzio assenso (G.Latour)</i>	3
27	Italia Oggi	18/09/2025	<i>Piccola edilizia, ok in loco (G.Galli)</i>	4
Rubrica Previdenza professionisti				
34	Il Sole 24 Ore	18/09/2025	<i>Professionisti, soglia del forfettario con verifica solo sugli incassi effettivi (G.Gavelli)</i>	5
22	Italia Oggi	18/09/2025	<i>Gli avvocati come i magistrati (D.Ferrara)</i>	6
28	Italia Oggi	18/09/2025	<i>Investimenti delle Casse, riparte il confronto (S.D'alessio)</i>	7
Rubrica Innovazione e Ricerca				
1	Italia Oggi	18/09/2025	<i>Reati piu' gravi se si usa l'IA (A.Ciccio Messina)</i>	8
Rubrica Lavoro				
29	Corriere della Sera	18/09/2025	<i>Merloni, i cento anni con Mattarella: esempio di modello sociale (G.Ferraino)</i>	10
28	Italia Oggi	18/09/2025	<i>Fallimenti, compensi di qualita' (D.Ferrara)</i>	12
Rubrica Energia				
7	Corriere della Sera	18/09/2025	<i>PUBBLICITA' ARVEDI</i>	13

PRIMO SÌ AL SENATO

Soprintendenze, meno poteri sui piccoli lavori ma no al silenzio assenso

Meno poteri alle Soprintendenze per lavori come i piccoli aumenti di volumetria, l'installazione di pannelli, l'apertura di finestre, la realizzazione di tettoie e verande. Anche se non arriva l'ondata di silenzio assenso, auspicata dalla Lega nelle prime versioni del testo. Il Senato ha approvato ieri, con 83 voti favorevoli e 55 contrari, il disegno di legge delega di revisione del Codice dei beni culturali che punta a ridisegnare i poteri delle Soprintendenze. Ora il testo passa alla Camera.

Il Ddl, proposto dal partito guidato da Matteo Salvini e poi abbracciato dal resto della maggioranza, interviene sulla materia delle autorizzazioni paesaggistiche nelle aree vincolate. Prima di arrivare al traguardo è stato, però, oggetto di una importante revisione. La prima ipotesi faceva ampio ricorso al silenzio assenso, prevedendo molti casi nei quali, in assenza di una pronuncia della Soprintendenza, il parere sarebbe maturato in automatico. In fase di audizione è, però, emersa una possibile incompatibilità con la legge 241/1990. Per questo motivo, è stato adottato un nuovo testo base che non contiene l'uso così ampio del silenzio assenso. Per il resto, c'è una lunga serie di semplificazioni, a partire dagli interventi di lieve entità. Questi non saranno più sottoposti a parere della Soprintendenza. Per loro la competenza esclusiva sarà assegnata agli enti territoriali, «previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica».

—Giuseppe Latour



AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE/Sì del Senato, ddl alla Camera

Piccola edilizia, ok in loco

Stop alla Soprintendenza: il via lo dà il comune

DI GIOVANNI GALLI

Autorizzazioni paesaggistiche snelle per gli interventi edilizi di lieve entità: incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria, realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre, interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, installazione di pannelli solari, non dovranno più essere sottoposti a parere della Soprintendenza ma competeranno esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati e qualora siano previste specifiche prescrizioni d'uso. Con 83 voti favorevoli, 55 contrari e nessun astenuto l'Assemblea del Senato ha approvato ieri il disegno di legge delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica (A.S. 1372) incardinato nella seduta di martedì 16 settembre. Il provvedimento passa ora alla Camera. "Per gli interventi di lieve entità non ci sarà più bisogno di passare dalla Soprintendenza: decideranno direttamente gli enti territoriali, nel rispetto dei piani urbanistici e paesaggistici", sottolinea il



Verifica di conformità con strumenti di pianificazione urbanistica

sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. "Il Governo dovrà adottare i decreti legislativi delegati entro dodici mesi: basta norme lasciate sulla carta, i tempi saranno certi e trasparenti. Uno degli obiettivi è la certezza nell'applicazione del silenzio assenso, già esistente, anche nelle procedure di autorizzazione paesaggistica, per evitare interpretazioni soggettive e ricorsi. E ancora: per le infrastrutture strategiche e di interesse nazionale, il parere arriverà direttamente dalla Direzione generale del Ministero della Cultura, con tempi più rapidi e decisioni più

chiare. E saranno più facili i rinnovi dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che oggi scontano una burocrazia eccessiva".

I contenuti

Il Governo è dunque delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica. Si prevede-

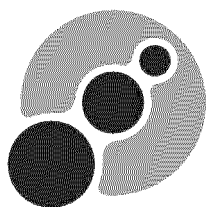
rà tra l'altro che nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale previste dall'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, il parere spettante alla competente direzione generale del Ministero della cultura. Ok anche alla semplificazione per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentino variazioni di alcun genere rispetto all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, inoltre, il Ministero della cultura adotterà linee guida per assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all'efficacia temporale delle autorizzazioni in relazione all'atto legittimante la richiesta, nonché in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera.

— © Riproduzione riservata —



Professionisti, soglia del forfettario con verifica solo sugli incassi effettivi

Speciale Telefisco



Le prestazioni possono essere state portate a termine l'anno precedente

Giorgio Gavelli

Ai fini della verifica del superamento degli 85mila euro di compensi (ed anche del maggior limite di 100mila euro), il professionista in regime forfettario deve continuare a fare riferimento agli incassi effettivi intervenuti nel periodo d'imposta, a prescindere dal fatto che le relative prestazioni sia state portate a termine nell'esercizio precedente. È una delle risposte rese dall'agenzia delle Entrate durante la manifestazione Speciale Telefisco 2025, e che conferma quanto già affermato in passato con circolare 10/E/2016. Il dubbio era proba-

bilmente dovuto alle modifiche apportate dall'articolo 5 del Dlgs 192/2024 all'articolo 54 Tuir: dal 2024 (e anche retroattivamente se le dichiarazioni presentate risultano conformi al nuovo principio, fermi restando gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi) le somme percepite dal professionista nel periodo di imposta successivo a quello in cui le stesse sono state corrisposte dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta. Quindi in caso di una fattura incassata a gennaio 2026 ma pagata dal committente (ad esempio con bonifico) a dicembre 2025 con effettuazione della relativa ritenuta, per il lavoratore autonomo l'importo entra nel reddito dell'anno precedente, periodo in cui andrà scomputata anche la ritenuta subita.

Per i professionisti in regime forfettario vanno monitorati con attenzione due limiti relativi ai compensi, entrambi previsti dall'articolo 1 della legge 190/2014:

- quello di cui al comma 54, in base al quale, al superamento degli 85mila euro (ragguagliati ad anno) consegue la fuoriuscita dal regime a decorrere dall'anno successivo;
- quello di cui al comma 71, secon-

do cui al superamento dei 100mila euro consegue la fuoriuscita dall'anno in corso (con regole particolari ai fini Iva).

Per quanto, in entrambi i casi, la norma faccia riferimento ai compensi «percepiti» – richiamando inequivocabilmente il principio di cassa – probabilmente la perplessità alla base del quesito sottoposto alle Entrate riguardava l'eventuale impatto della modifica intervenuta (in maniera più generale) sulle regole di determinazione del reddito professionale. Correttamente, l'Agenzia ribadisce la stretta applicazione del principio di cassa per entrambi i limiti di cui sopra.

La risposta non approfondisce la motivazione, ma va considerato – senza entrare nel merito dell'applicabilità delle regole generali di cui agli articoli 54 e seguenti del Tuir, laddove compatibili, ai professionisti in regime forfettario – che questi ultimi – proprio in quanto tali – non subiscono ritenuta d'acconto sui compensi incassati (comma 67 dell'articolo 1 della legge 190/2014), per cui la novità sopra ricordata non è pertinente al caso specifico, analogamente all'ipotesi in cui il pagamento è effettuato da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

All'esame dell'aula del Senato il ddl sulla responsabilità nell'esercizio della professione

Gli avvocati come i magistrati

Rispondono solo dei danni arrecati con dolo e colpa grave

DI DARIO FERRARA

Per gli atti e i comportamenti posti in essere nell'esercizio della professione l'avvocato risponde soltanto dei danni arrecati con dolo e colpa grave. È all'esame dell'aula del Senato il disegno di legge d'iniziativa del senatore Pierantonio Zanettin e altri (FI), che modifica l'articolo 3 della legge 31/12/2012 n. 247 sulla professione forense, equiparandola sul punto alla responsabilità civile dei magistrati di cui alla legge 13/04/1988, n. 117, con la previsione che «l'attività di interpretazione di norme di diritto non può dar luogo a responsabilità»: l'obiettivo, dunque, è «uniformare il regime delle due principali categorie di operatori del diritto». Il tutto anche per il boom di cause civili per risarcimento promosse dai clienti nei confronti dei legali dopo la riforma Cartabia, specialmente per l'inammissibilità dei ricorsi in Cassazione. Il voto in aula sul ddl - relatore il senatore Sergio Rastrelli (Fdl) - potrebbe slittare alla prossima settimana per-

ché si sta protraendo la discussione sui testi posti ai punti precedenti dell'ordine del giorno nell'assemblea di Palazzo Madama; in commissione Giustizia il ddl è passato con l'astensione delle opposizioni.

Danno patrimoniale. L'articolo 2236 Cc dispone che se la prestazione del professionista intellettuale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. E dunque il professionista risponde per colpa lieve se non dimostra che la prestazione implicava la soluzione di problemi di particolare difficoltà e risulta sempre responsabile in caso di negligenza o imperizia. Nella professione forense, poi, l'omissione processuale dell'avvocato non fa scattare automaticamente il risarcimento nei confronti del cliente: affinché sussista la responsabilità, spiega la Cassazione nell'ordinanza n. 475 del 09/01/2025, non basta l'inadempimento ma bisogna dimostrare il danno patrimoniale patito in concreto dall'assistito, considerando il contesto in cui opera il legale,

le scelte processuali del cliente e i cambiamenti normativi sopravvenuti.

Incertezza del diritto. La colpa lieve o l'imperizia, d'altronde, potrebbe essere contestata al difensore per un mero errore interpretativo oppure, con un giudizio a posteriori, di fronte a un mutamento degli orientamenti della giurisprudenza. «Gli avvocati come i giudici operano in un contesto di notevole incertezza del diritto», fanno notare i promotori del ddl, che sottolineano il rischio di aumento del contenzioso per la crescente percentuale di ricorsi inammissibili. In Commissione le opposizioni si sono astenute a causa soprattutto dell'equiparazione tra avvocati e magistrati: l'assenza di responsabilità nell'interpretazione delle norme di diritto che è prevista per i giudici, sottolineano Pd e M5S, una volta riconosciuta anche ai legali potrebbe danneggiare le persone assistite. È possibile, poi, che durante la discussione del ddl in aula arrivi un emendamento del centrodestra che punta a estendere ai notai la misura che ridimensiona la responsabilità.

— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

Investimenti delle Casse, riparte il confronto

Il «cantiere» delle (potenziali) modifiche al regolamento sugli investimenti delle Casse previdenziali dei professionisti torna in funzione: il sottosegretario all'Economia Federico Freni, infatti, a quanto risulta a *ItaliaOggi*, ha convocato per domani mattina il tavolo di confronto con il presidente dell'Adepp, l'Associazione degli Enti, Alberto Oliveti per riprendere il dialogo sul testo. Dal precedente incontro al ministero di via XX settembre, il 6 agosto scorso, a cui avevano preso parte alcuni vertici degli Istituti pensionistici privati, era uscita la volontà di effettuare una revisione «condivisa» del provvedimento sulle operazioni finanziarie (previsto dal decreto 98 del 2011, e non ancora emanato). E, in quell'occasione, l'Adepp aveva sottoposto all'esponente governativo una memoria ricca di proposte correttive, partendo dal presupposto che l'iniziativa «non dovrebbe essere di natura prescrittiva», bensì «recare norme di indirizzo, a seguito delle quali ogni Cassa adotterà un regolamento interno coerente con le rispettive peculiarità e le proprie politiche e scelte di investimento». A finire «nel mirino» è stato, tra l'altro, «il riferimento esplicito al decreto legislativo 36 del 2023, (il codice dei contratti pubblici), perché è una previsione «superflua e poco attinente all'oggetto e alle materie delegate al decreto ministeriale dal Legislatore», ma pure il passaggio nel quale si invita a «valutare in via prioritaria» l'immissione di risorse in specifici segmenti produttivi (infrastrutture, energia, ambiente), mentre gli Enti suggeriscono di stabilire che le operazioni siano in linea con la loro strategia.

I collegi sindacali delle Casse, intanto, sono all'opera per rispondere, entro il 30 settembre, alla richiesta del ministero del Lavoro di ricevere chiarimenti sulle criticità segnalate dalla Bicamerale sulla previdenza guidata dal deputato leghista Alberto Bagnai, che vanno dal «peso» dei crediti contributivi all'«adeguatezza» delle strutture che curano gli investimenti (si veda *ItaliaOggi* del 13 e del 28 giugno).

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata





Reati più gravi se si usa l'IA

Approvata la legge italiana: copyright per opere create con l'intelligenza artificiale, equo compenso per i professionisti, algoritmi non utilizzabili dai minori di 14 anni

Reati aggravati dall'uso dell'Intelligenza artificiale; equo compenso dei professionisti adeguato all'uso dell'IA; copyright per le opere create con l'IA; lotta ai contenuti fake realizzati con i robot; AgID e ACN individuate autorità di vigilanza; fissata a 14 anni la maggiore età per l'IA: sono queste alcune delle novità della legge quadro sull'IA, approvata ieri dal Senato. Governo delegato ad armonizzare l'ordinamento italiano al regolamento Ue sull'IA.

Ciccio Messina a pag. 21

Il Senato ha approvato la legge quadro sull'Intelligenza artificiale: ecco le novità in arrivo

Reati aggravati dall'uso dell'IA

Copyright per le opere. E pure l'equo compenso si adegua

DI ANTONIO
CICCIO MESSINA

Reachi aggravati dall'uso dell'Intelligenza artificiale (IA); equo compenso dei professionisti adeguato all'uso dell'IA; copyright per le opere create con l'IA; lotta ai contenuti fake realizzati con i robot; AgID e ACN individuate autorità di vigilanza; fissata a 14 anni la maggiore età per l'IA: sono queste alcune delle novità della legge quadro sull'IA, approvata definitivamente il 17/9/2025 in serata dal Senato. La legge, inoltre, mette le basi, con una delega ad hoc al governo, per armonizzare l'ordinamento italiano al regolamento Ue sull'IA n. 2024/1689 (AI Act); sdogana l'uso dell'IA nella ricerca medica, nelle prestazioni sanitarie e nel fascicolo sanitario elettronico (rinviando i dettagli a decreti attuativi); incarica l'esecutivo di scrivere decreti legislativi recanti norme sull'addestramento delle IA oltre che sulle sanzioni amministrative, penali e risarcimento dei danni. La legge, inoltre, avvia la strategia nazionale per l'IA e stanza 1 miliardo in partecipazioni pubbliche in società innovative.

La legge in esame riepiloga

i principi generali per l'uso dell'IA nei diversi settori dal lavoro, alle professioni, dalla giustizia alla pubblica amministrazione.

Per i professionisti, inoltre, si profila all'orizzonte un adeguamento dell'equo compenso in relazione all'uso dei sistemi di IA nello svolgimento dell'attività.

Va, comunque, sottolineato che la legge quadro giunge un po' in ritardo rispetto al cronoprogramma del regolamento UE sull'IA, di cui sono già applicabili le disposizioni sulle IA assolutamente vietate (dal 2/2/2025), e (dal 2/8/2025) quelle sui modelli di IA per finalità general e quelle sulle sanzioni. Il momento è, comunque, cruciale, visto che il 2/8/2026 diventerà efficace la

quasi totalità dell'AI Act, tra cui le norme sui sistemi di IA ad alto rischio (tranne quelli componenti di sicurezza di prodotti). Tutto, dunque, dovrà essere pronto per il 2/8/2026. Peraltro, il termine per l'esercizio delle citate deleghe, che devono completare l'adeguamento all'AI Act, fissato dalla legge è posteriore al 2/8/2026, con il rischio per l'Italia di mancare all'appuntamento fissato dall'UE.

Quanto alle disposizioni che entrano in vigore subito,

vanno segnalate quelle relative alle sanzioni penali.

Innanzitutto, viene stabilita una aggravante comune connessa alla commissione di reati con uso di IA, quando il robot sia un mezzo insidioso oppure un ostacolo alla difesa o porti all'aggravamento delle conseguenze del reato. Questa nuova circostanza aggravante si applica a tutti i reati previsti dal codice penale e dalle leggi penali speciali. Tutto l'ordinamento penale è interessato, dunque, dall'uso delle intelligenze artificiali.

La legge quadro inserisce, poi, due circostanze aggravanti specifiche in campo economico e, in particolare, per i reati di aggraffaggio e di manipolazione del mercato finanziario.

Sempre in materia di sanzioni penali, ma stavolta con riferimento a una nuova fattispecie, la legge quadro prevede il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale: si tratta di un'arma di contrasto contro gli abusi nella realizzazione di contenuti di qualunque tipo, in cui l'IA gioca il ruolo di esecutore tecnologico.

Viene chiarito che il reato di plagio, previsto dalla legge sul diritto d'autore, trova ap-

plicazione anche con riferimento alla condotta realizzata mediante l'IA.

L'argomento del diritto d'autore viene trattato dalla legge in commento, con modifiche alla legge 633/1941, anche a proposito della definizione di opera protetta: viene, infatti, stabilito il principio per cui anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d'autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore.

Viene inoltre consentita la riproduzione e l'estrazione da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, effettuata tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi.

© Riproduzione riservata

La legge quadro sull'IA in pillole

- AgID e ACN designate autorità di settore
- Equo compenso dei professionisti modulato all'uso di IA
- IA per prestazioni sanitarie e per il FSE
- Avviata la Strategia nazionale per l'IA
- 1 miliardo per le start up
- Copyright per le opere create con l'IA
- Maggiore età per l'IA fissata a 14 anni
- Tre deleghe legislative per addestramento dell'IA, sanzioni e armonizzazione alle norme UE
- Reati aggravati dall'uso dell'Intelligenza artificiale (IA)
- Lotta ai contenuti fake realizzati con i robot
- Competenza del tribunale sulle liti relative al funzionamento dell'IA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Merloni, i cento anni con Mattarella: esempio di modello sociale

In platea Draghi e Prodi. Investimenti per 500 milioni

La storia

dalla nostra inviata
Giuliana Ferraino

FABRIANO La celebrazione del centenario dalla nascita di Francesco Merloni, l'imprenditore e politico scomparso a 99 anni lo scorso anno, offre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'occasione per ribadire una lezione che parla al presente del made in Italy. «Francesco Merloni – ha sottolineato – è stato l'esempio di un modello d'impresa moderna, lontana da logiche protezionistiche e di concentrazione. La competitività non è sinonimo di desertificazione industriale». Un richiamo al ruolo dell'industria come leva di sviluppo, a beneficio del territorio.

Nella nuova fabbrica di Albacina, davanti a oltre 2.500 persone (di cui 1.500 dipendenti marchigiani), hanno preso posto accanto alla vedova Cecilia Merloni e ai tre figli Paolo, Claudia e Maria Francesca, le massime cariche dello Stato. In prima fila, con Mattarella, la premier Giorgia

Meloni, i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani; poco dietro Mario Draghi, Giuliano Amato, Enrico Letta, Romano Prodi e il presidente della Bocconi Andrea Sironi e tanti manager e imprenditori venuti a Fabriano con due charter da Milano, da Aldo Bisio a Elena Zambon a Davide Serra. «Non siamo qui solo per il passato – ha detto Mattarella – ma per il presente e per il futuro». In tempi di sfide come quelli attuali, «anche nell'industria occorre saper guardare avanti e non indietro», come ripeteva sempre Merloni.

È questa l'eredità che l'imprenditore e parlamentare per sette legislazioni, due volte ministro dei Lavori pubblici (con i governi Amato e Ciampi), ha lasciato al Paese.

L'appuntamento celebrativo si è intrecciato con l'annuncio del nuovo piano industriale di Ariston Group: 500 milioni di investimenti entro il 2028, metà dei quali destinati a ricerca e sviluppo, con la realizzazione di un impianto da 30 mila metri quadrati coperti proprio ad Albacina dove tutto è cominciato. «Qui mio nonno Aristide avviò l'avventura industriale negli anni Trenta e qui mio padre ebbe il suo ufficio per decenni – ha ricordato Paolo Merloni, 57 anni, presidente esecutivo –. Quando Whirlpool chiuse lo stabilimento nel 2014 sembrava destinato all'abbandono.

Ma nel 2018 mio padre ebbe l'intuizione di ricomprarlo. Oggi diventa il perno di una nuova fase». Il sito, a pieno regime dal 2027, produrrà scaldabagni di nuova generazione, accanto alla fabbrica dove Ariston realizza pompe di calore, una produzione trasferita dalla Cina. La fabbrica sarà anche un laboratorio di intelligenza artificiale: con Accenture e la potenza di calcolo di Nvidia verrà implementato un *digital twin*, un gemello digitale capace di simulare e ottimizzare i processi produttivi, prevenire guasti e calcolare l'impatto energetico. «È la nuova era della manifattura – ha spiegato il Coo Pierluigi Astorino –. Dal 2011 applichiamo il modello World Class Manufacturing, ora lo integreremo con l'AI per salire di livello».

Il piano industriale non si ferma ad Albacina. A Cerreto d'Esi sono rientrati dalla Cina gli scaldabagni di fascia alta; ad Arcevia è nata la prima fabbrica di schede elettroniche del gruppo; a Osimo, hub da 90 mila metri quadrati, si producono caldaie domestiche e commerciali, senza incidenti dal 2021 e con la certificazione Silver ottenuta nel 2024.

Quotata dal 2021, Ariston ha superato nel 2024 i 2,6 mi-

liardi di ricavi, impiega oltre 10 mila persone, conta 29 sta-

bilimenti in 17 Paesi e una presenza diretta in più di 170 mercati. L'Europa genera il 71% del fatturato, con la Germania primo mercato (19%), seguita da Italia (11%) e Svizzera (8%). «Siamo rimasti nelle Marche perché siamo andati nel mondo – ha osservato Paolo Merloni –. Ma la base italiana è ancora la spina dorsale: il 40% dei nostri volumi è prodotto qui».

Restano sfide aperte: la concorrenza asiatica, i costi energetici e le regole europee, che «spesso ostacolano invece di aiutare», secondo Merloni. Ma «non c'è tempo per i piagnistei», la strada, come insegna il padre Francesco, è «guardare avanti». Anche attraverso acquisizioni in una nuova fase di consolidamento del settore, con la Riello che l'americana Carrier ha messo in vendita. «Guardiamo con attenzione a tutte le opportunità», ha ammesso Merloni.

Durante la cerimonia sono stati mostrati spezzoni del documentario «Tenacia e gentilezza», che andrà in onda su Sky, e annunciata una cattedra intitolata a Francesco Merloni alla Bocconi per lo studio dell'imprenditorialità. «Vogliamo celebrare mio padre non con nostalgia ma con fatti e progetti», ha chiuso Paolo, ricordando che «il futuro si costruisce giorno per giorno, mattone dopo mattone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329



L'evento

Qui a fianco, da sinistra, i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani, la premier Giorgia Meloni, la vedova di Francesco Merloni, Maria Cecilia Lazzarini, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'evento celebrava i 100 anni dalla nascita dell'imprenditore



I dipendenti di Ariston group e il presidente esecutivo Paolo Merloni



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329

Secondo la Cassazione vanno valutati la complessità della prestazione e i risultati ottenuti

Fallimenti, compensi di qualità

Per il professionista valgono i parametri e non le tariffe Ctu

DI DARIO FERRARA

Deve essere compensato in base ai parametri della professione, e non secondo gli standard per i consulenti tecnici d'ufficio, il commercialista che ha difeso il fallimento dal sequestro conservativo che il fisco ha ottenuto dal giudice tributario. E ciò perché costituisce una vera e propria opera professionale l'attività prestata dall'interessato, incaricato ad hoc dalla procedura concorsuale: la prestazione deve dunque essere valutata in base a qualità e quantità dell'opera, applicando le tariffe di cui al decreto del ministro della Giustizia 20/07/2012, n. 140 e della tabella C allegata, e non retribuita con il metodo delle vacanze previsto per l'attività dell'ausiliare del giudice o del coadiutore del fallimento, secondo cui invece ogni unità corrisponde a un periodo di due ore di lavoro. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell'ordinanza n. 25285 del 16/09/2025.

Tesi smentita. È accolto dopo una doppia sconfitta in

sede di merito il ricorso del commercialista contro la decisione del Tribunale che conferma la liquidazione del giudice delegato: soltanto 275 euro per l'assistenza prestata al fallimento di una società cooperativa nel procedimento cautelare pendente davanti all'allora commissione tributaria provinciale. Il tutto ciò sul rilievo che il professionista si sarebbe limitato a presentare una «stringata istanza di due pagine» contro il sequestro conservativo, da ritenersi inefficace già per legge senza bisogno di alcun ricorso, laddove nessuna azione cautelare può essere promossa dopo la dichiarazione di fallimento sui beni compresi nella procedura: cosa che, secondo i giudici di merito, escluderebbe l'applicazione dell'articolo 28 del dm 140/12. Il giudice tributario rileva, in particolare, che l'improcedibilità della misura cautelare in seguito al fallimento del contribuente è un effetto automatico che non richiede alcuna statuizione.

Rappresentanza e assistenza. Non c'è dubbio, invece, che il sequestro conservativo tributario sia una misura

cautelare che l'Agenzia delle entrate chiede per tutelare un proprio credito quando è fondato il timore che il debitore possa sottrarre il suo patrimonio alla garanzia per l'erario. L'oggetto del giudizio, dunque, rientra fra le attività indicate dall'articolo 28 del dm 10/12, cioè «imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso». Insomma: il commercialista assiste e rappresenta la curatela in giudizio chiedendo la rimozione di un provvedimento cautelare emesso in base alla ritenuta sussistenza di una pretesa fiscale: ha quindi diritto a un compenso determinato non a vacazione, come spetta all'ausiliare del giudice, ma secondo i criteri previsti per i professionisti, compreso il valore della pratica. Ora la parola passa al giudice del rinvio, che dovrà quindi valutare la natura e la complessità della prestazione e i risultati conseguiti in modo quantificare l'ammontare del compenso spettante al professionista.

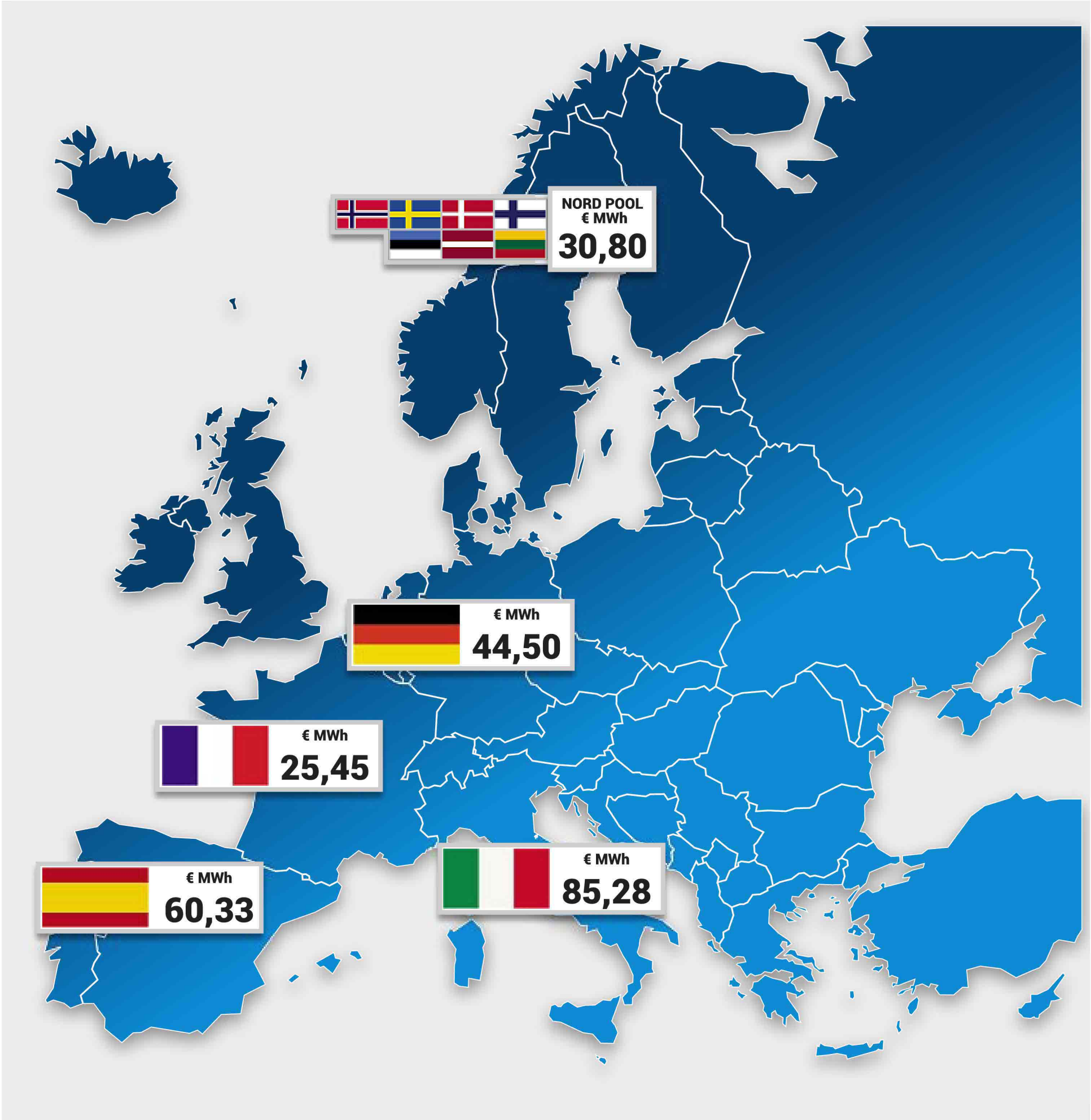
— © Riproduzione riservata —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

PREZZO MEDIO DELL'ENERGIA ELETTRICA PAGATO DALLE INDUSTRIE ENERGIVORE IN EUROPA DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025



FONTI
Spagna, Germania, Francia: <https://www.aege.es/barometro-energetico-espana/>
Nord Pool: Nord Pool